



DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ACCESSO DELLE IMPRESE TURISTICHE AL FONDO UNICO DI ROTAZIONE

Legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 e Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11

Articolo 1

Finalità

Con il presente provvedimento la Giunta regionale definisce le modalità operative per l'accesso delle imprese del settore turismo alle provvidenze creditizie previste dal fondo unico di rotazione di cui alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali".

La Regione del Veneto tramite il Fondo unico di rotazione attivato dalla legge regionale 17/2016 e secondo le disposizioni generali del settore turismo di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" prevede finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per il miglioramento e la qualificazione dell'offerta turistica nel Veneto.

L'obiettivo degli interventi regionali agevolati è quello di promuovere e sostenere investimenti nel sistema ricettivo turistico che favoriscano la qualificazione, la diversificazione, l'innovazione e il miglioramento dell'offerta e dei prodotti turistici dell'impresa stessa e/o della destinazione turistica in cui opera l'impresa.

Attraverso le misure del Fondo unico di rotazione, che si affiancano a quelle già previste dalla Giunta regionale con i bandi a valere sui fondi regionali e sui fondi comunitari del POR FESR 2014-2020, la Regione intende:

- assicurare una continuità nel processo di ammodernamento in ottica di sviluppo turistico sostenibile e favorire l'introduzione dell'innovazione nelle imprese;
- promuovere un'efficiente organizzazione dell'offerta attraverso il potenziamento dell'integrazione tra i diversi segmenti della ricettività turistica, nell'ambito del miglioramento dell'accoglienza della destinazione considerata;
- migliorare i livelli di servizi al cliente e l'efficienza delle strutture ricettive anche in ordine alla sostenibilità economica ed ambientale delle imprese.

Le presenti disposizioni operative sono emanate nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59", garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

Ai finanziamenti agevolati possono accedere le micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, che:

- a) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e attive presso la CCIAA competente per territorio; le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente;
- b) gestiscono e/o sono proprietarie di strutture turistiche, così come definite ai sensi dell'articolo 3 del



ade6dcda



- presente provvedimento, la cui sede operativa, nella quale realizzare il progetto, rientra negli ambiti territoriali della Regione del Veneto;
- c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
 - d) presentano una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
 - e) non presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.

Tali requisiti devono sussistere al momento della domanda, con la deroga del requisito di cui alla lettera b), poiché possono essere ammissibili anche quelle imprese che a seguito del progetto presentato ai fini del presente provvedimento saranno proprietari e/o gestori di una struttura turistica, così come definite al successivo articolo 3.

Articolo 3 **Strutture ammissibili**

Le strutture ammissibili ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono quelle previste dalla legge regionale n. 11/2013 e dalle normative generali così identificabili:

- Strutture ricettive alberghiere (articolo 25, Legge regionale n. 11/2013): alberghi o hotel, villaggio albergo, residenze turistico-alberghiere, albergo diffuso;
- Strutture ricettive all'aperto (articolo 26, Legge regionale n. 11/2013): villaggi turistici, campeggi, marina resort;
- Strutture ricettive complementari (articolo 27, Legge regionale n. 11/2013): alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast;
- Strutture ricettive in ambienti naturali: (articolo 27ter, Legge regionale n. 11/2013);
- Altre strutture turistiche ammissibili: stabilimenti balneari, impianti di risalita, parchi divertimento e altre strutture nelle quali sono esercitate le attività codificate dall'Istituto nazionale di statistica correlate al settore turismo e gestite da PMI.

Per le strutture ricettive i requisiti richiesti devono sussistere alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

Non sono ammissibili le imprese che operano nei settori esclusi dall'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, art. 1.

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata via PEC dal richiedente al Soggetto gestore del Fondo unico di rotazione per le necessarie verifiche e valutazioni entro 15 giorni dall'evento.

Nel caso di una impresa che gestisce più strutture ricettive deve essere presentata una domanda per ciascuna delle strutture interessate. Rimangono validi comunque i limiti massimi complessivi indicati al successivo capitolo 9.

Articolo 4 **Interventi ammissibili**

Ai fini della gestione delle istanze di accesso al Fondo unico di rotazione da parte delle imprese del settore turismo, sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di operazione:

- Interventi sulle strutture ricettive (artt. 25, 26, 27 e 27-ter Legge regionale n. 11/2013) di cui al punto 3 volti a favorire l'innovazione e la differenziazione dell'offerta e dei prodotti turistici dell'impresa stessa e/o della destinazione turistica in cui opera la struttura ricettiva. In tal senso potranno essere considerati ammissibili interventi che nel loro complesso consentano la rigenerazione e il riposizionamento dell'impresa;
- Interventi sulle altre strutture turistiche di cui al punto 3 che migliorino e qualificano le attività proprie e propongono nuovi e più moderni servizi ai turisti. Potranno quindi essere considerate azioni ammissibili all'intervento creditizio le attività che potenziano la struttura, introducono



elementi di innovazione, anche tecnologica, riducono l'impatto ambientale, migliorano le condizioni di lavoro, sono in grado di fornire servizi innovativi ai turisti; migliorano le condizioni di accesso delle persone con handicap;

- Sono altresì ammissibili gli interventi effettuati su edifici esistenti e catastalmente censiti che dopo i lavori sono destinati a essere classificati come una delle tipologie di strutture ricettive prevista dalla legge regionale n. 11/2013 agli articoli n. 25, 26, 27 e 27-ter. In tal caso l'erogazione del finanziamento avviene solo dopo l'acquisizione della classificazione di struttura ricettiva da parte dell'Ente a ciò deputato.

Per le strutture ricettive, rientrano tra gli interventi ammissibili, a puro titolo di esempio:

- interventi di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione, riconversione e innovazione delle strutture ricettive esistenti, coerenti con le finalità del presente provvedimento e con le tipologie di intervento sopra descritte;
- interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici connessi all'attività d'impresa e finalizzati all'innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e software e l'attivazione o l'implementazione di sistemi di prenotazione elettronica;
- interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione;
- interventi di riduzione dell'impatto ambientale e/o consumo di risorse (energia/acqua) della struttura;
- interventi finalizzati alla crescita dimensionale delle imprese stesse, acquisizione di strutture ricettive esistenti, sviluppo di sinergie tra imprese del turismo e altre attività economiche;
- investimenti in ottica di turismo sostenibile;
- realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness, ecc. complementari alle strutture ammissibili;
- Interventi per migliorare l'accessibilità della struttura alle persone con disabilità.

Gli ampliamenti sono definiti sulla base di quanto stabilito dalla normativa urbanistica in materia di ampliamenti e, solo se l'intervento riguarda una struttura ricettiva alberghiera, sono da considerarsi ampliamenti anche gli interventi che interessano corpi di fabbrica diversi dall'edificio principale, in quanto rientranti nella definizione di dipendenze ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 11/2013.

Sono ammissibili anche gli interventi effettuati in strutture ricettive classificate che a seguito degli interventi finanziati assumono una diversa tipologia e/o livello di classificazione di struttura ricettiva.

Per le altre strutture turistiche, rientrano tra gli interventi ammissibili, a puro titolo di esempio:

- interventi di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione, riconversione e innovazione, anche tecnologica, delle strutture esistenti, coerenti con le finalità del bando sopra descritte;
- interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici connessi all'attività d'impresa e finalizzati all'innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per i clienti, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e software;
- interventi di riduzione dell'impatto ambientale e/o consumo di risorse (energia/acqua);
- investimenti in ottica di turismo sostenibile e per l'accessibilità delle persone con disabilità.

Gli interventi sia in strutture ricettive che in altre strutture turistiche saranno considerati ammissibili purché rispettino la normativa vigente in materia ambientale e, in particolare, laddove applicabile, la normativa vigente in materia di valutazione di incidenza, di cui alla DGR n. 2299 del 09 dicembre 2014, pubblicata nel BUR n. 120 del 19 dicembre 2014.

Per gli interventi edilizi, che rientrano nei siti della Rete Natura 2000 elencati all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/i-siti-del-veneto> in sede di domanda di partecipazione al presente bando si deve produrre l'apposita dichiarazione di "Non necessità di Valutazione di Incidenza" secondo quanto disposto dal presente bando.



ade6dcda



Per essere ritenuto ammissibile il progetto deve iniziare successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno: pertanto le iniziative finanziabili sono solo quelle in cui la data di avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività da sovvenzionare è successiva a quella di domanda di sostegno.

Non sono ammissibili interventi di nuova costruzione su area libera per la realizzazione di nuove strutture ricettive e gli interventi non potranno riguardare gli adempimenti di carattere obbligatorio ai sensi di legge, ovvero necessari ad adeguare la struttura ai vincoli minimi di legge.

Non sono altresì ammissibili interventi realizzati dal gestore senza il preventivo assenso da parte del proprietario.

Articolo 5 **Spese ammissibili**

Sono ammissibili le spese direttamente imputate al progetto, coerenti con l'attività dell'impresa, e con le finalità del bando, sostenute e pagate dal soggetto beneficiario.

Nello specifico, sono ammissibili i costi di investimenti materiali e immateriali rientranti fra le seguenti tipologie:

- a) opere edili/murarie e di impiantistica,
- b) strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software;
- c) progettazione, collaudo e direzioni lavori,
- d) beni funzionali al progetto tra cui attrezzature, macchinari e arredi;
- e) spese connesse all'ottenimento della/delle certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o energetica;
- f) diritti di brevetto, licenze, *know-how* o altre forme di proprietà intellettuale.

Sono altresì ammissibili esclusivamente le spese relative all'acquisto di beni ammortizzabili.

Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudi di legge, sono ammesse fino ad un valore massimo del 7% dell'importo relativo all'intervento ammissibile.

Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:

- a. sostenute esclusivamente dal Beneficiario del sostegno del presente bando, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
- b. sostenute dopo la data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, fatta eccezione per le spese di progettazione, e pagate interamente dal beneficiario; a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali ed il relativo pagamento;
- c. strettamente funzionali e necessarie alla realizzazione del progetto;
- d. al netto di IVA;
- e. analiticamente indicate in allegato alla domanda e i beni e servizi devono essere acquistati a condizioni di mercato.

Articolo 6 **Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le seguenti spese:

1. spese per acquisto di immobili e terreni;
2. emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
3. per i contributi di costruzione;
4. per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
5. spese negoziali o oneri notarili e quelle relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
6. relative a scorte e per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);



7. per le perdite su cambio di valuta o relative ad ammende, penali e controversie legali;
8. spese di pubblicità, spese forfetarie, spese relative all'I.V.A.;
9. relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
10. per materiale di consumo da utilizzarsi per interventi di impiantistica o di edilizia o di arredo;
11. di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, assicurazione, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, rifiuti apparecchi elettrici ed elettronici RaEE, etc.);
12. di avviamento; o di rappresentanza;
13. per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
14. relative a beni usati, le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione;
15. spese di personale;
16. spese per acquisto di mezzi di trasporto;
17. spese per acquisto e/o locazione di beni immobili e/o terreni;
18. pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
19. sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per le spese di progettazione.

Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la chiara correlazione con il progetto oggetto della richiesta di sostegno e/o la non congruità rispetto ai prezzi regionali/camerali (per quanto riguarda le spese per opere edili/murarie e di impiantistica) o rispetto ai prezzi di mercato, salvo specifici preventivi e per le spese di opere edili/impianti i riferimenti ai computi metrici.

Gli interventi ammessi ai benefici dovranno essere ultimati e rendicontati entro 20 (venti) mesi dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento agevolato da parte del Soggetto Gestore del Fondo, eventualmente prorogabili dallo stesso, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, su preventiva richiesta del beneficiario e relativo assenso del Soggetto stesso, pena di revoca dell'agevolazione stessa.

Nell'esecuzione dei lavori possono essere disposte varianti, purché non alterino la funzionalità e la destinazione originarie del progetto ammesso a finanziamento. Le varianti vanno preventivamente comunicate all' Ente Gestore per la conferma dell'agevolazione.

Articolo 7

Modalità di finanziamento

L'agevolazione viene concessa ai beneficiari attraverso un finanziamento agevolato di importo pari al 100% della spesa ammissibile, erogato dalla Banca finanziatrice mediante l'utilizzo di una doppia provvista:

- una quota pubblica pari al 50% del finanziamento, regolata a tasso zero, messa a disposizione dalla Regione tramite il Soggetto Gestore;
- una quota privata per il rimanente, apportata dall'intermediario finanziario, regolata a tasso concordato tra il beneficiario e l'intermediario finanziario, entro il limite massimo del tasso convenzionato tra la Banca e il Soggetto Gestore, attualmente pari all'Euribor a 3/6 mesi, maggiorato di uno spread non superiore al 5%.

Tali finanziamenti risultano "agevolati" in quanto gli interessi maturano solamente sulla quota privata e non su quella pubblica

Articolo 8

Regime ed intensità di aiuto

Le agevolazioni del Fondo Unico di Rotazione sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, il cd. Regolamento "de minimis". L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.



Per ciascun soggetto beneficiario, la Regione è tenuta a fornire al Soggetto Gestore gli elementi di valutazione che consentano di verificare l'eventuale superamento del limite sopra definito. Qualora sia verificata tale situazione dovrà essere operata, da parte del potenziale beneficiario, la ridefinizione del progetto, oppure l'abbassamento dell'intensità d'aiuto, ovvero la durata del finanziamento.

Articolo 9

Limiti e durata del finanziamento

Il finanziamento agevolato è compreso tra un minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila), e un massimo di euro 5.000.000,00 (cinque milioni) di spesa ammissibile.

Nell'arco di tre anni, a partire dalla presentazione della prima domanda di agevolazione a valere sul presente provvedimento, la stessa impresa può presentare altre istanze di finanziamento agevolato purché la sommatoria delle spese ritenute ammissibili dei progetti non superi il limite massimo sopra definito.

L'agevolazione regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998, ha una durata massima di quindici anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento massimo di ventiquattro mesi

Per le operazioni creditizie poste in essere ai sensi del presente regolamento è possibile attivare, a richiesta del beneficiario, la differenziazione nella durata della doppia provvista, per cui l'intervento finanziario relativo alla quota privata potrà essere di durata superiore a quelle sopra indicate secondo quanto concordato dal beneficiario stesso con l'intermediario finanziario.

Articolo 10

Cumulo

Le agevolazioni previste dal presente intervento sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo non dia luogo a un aiuto superiore a quello fissato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013. Ai fini di quanto stabilito, il richiedente deve indicare al Soggetto Gestore i benefici eventualmente richiesti o ottenuto per i medesimo intervento al fine di consentire allo stesso, congiuntamente alla Regione, di svolgere le opportune verifiche.

Articolo 11

Presentazione della domanda

Le domande di finanziamento vanno presentate al Soggetto Gestore, mediante la procedura "a sportello", per il tramite dell'intermediario finanziario convenzionato prescelto, ovvero per il tramite dei Consorzi di garanzia fidi.

A norma di quanto previsto dal combinato disposto dal comma 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 con l'articolo 27 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 la gestione del Fondo unico di rotazione è assicurata dal soggetto incaricato della gestione dei fondi di rotazione regionali alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18/2016 e pertanto la modulistica e la documentazione da allegare alla domanda sono disponibili nel sito di Veneto Sviluppo www.venetosviluppo.it, nonché nel sito www.regione.veneto.it/percorsi/turismo.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda, come pure la documentazione allegata, è inammissibile qualora:

- non risulti firmata dal legale rappresentante;
- sia priva della documentazione obbligatoria;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente regolamento documento.



ade6dcda



Possono essere richiesti al soggetto proponente chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati, concedendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto di cui all'articolo 2963 del codice civile. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. In caso di richiesta di chiarimenti il termine per l'istruttoria rimane sospeso.

A corredo della domanda, occorre presentare la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione "de minimis";
- 2) dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
- 3) copia carta d'identità del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- 4) preventivi di spesa;
- 5) relazione tecnico- illustrativa che illustri il progetto presentato e che contenga:
 - a) una descrizione approfondita delle caratteristiche del progetto, inquadrando il tipo di intervento e la sua coerenza con le finalità del presente documento;
 - b) il crono-programma del progetto;
 - c) la descrizione analitica e puntuale delle spese previste per la realizzazione del progetto, con chiaro riferimento a quale tipologia appartengono, indicando altresì quantità, prezzi unitari e prezzo totale;
 - d) nel caso di opere edili/murarie e impianti, la valutazione dei costi del progetto mediante computo metrico estimativo da effettuarsi sulla base delle condizioni di mercato con riferimento, ad esempio, ai prezziari pubblicati dalle Camere di Commercio;
 - e) nel caso di opere edili/murarie e impianti, estratti dei principali elaborati grafici in scala idonea a rappresentare l'intervento/i e ad illustrare l'immobile o gli spazi oggetto dei lavori;
 - f) piano organizzativo del progetto: descrizione delle risorse umane e delle competenze funzionali al progetto a disposizione dell'impresa e/o da acquisire;

Le spese previste per la realizzazione del progetto dovranno essere computate al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio.

Articolo 12 **Valutazione delle domande**

Il Soggetto Gestore istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Verifica la regolarità delle richieste e la sussistenza dei requisiti prescritti, esamina gli interventi proposti, valuta la sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria dell'investimento ed a conclusione dell'istruttoria ammette o esclude gli interventi proposti alle agevolazioni con propria delibera, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

I beni immobili e mobili oggetto del finanziamento sono sottoposti al vincolo di destinazione turistico per un periodo non inferiore alla durata del finanziamento agevolato e comunque per un minimo di cinque anni dalla conclusione dei lavori finanziati, ad eccezione delle dotazioni informatiche hardware e software che dovranno permanere per un periodo minimo di tre anni nella struttura ammessa a finanziamento. Il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo unilaterale reso dai soggetti beneficiari a pena di decadenza dal finanziamento. L'atto non deve comportare aggravio di costo per il beneficiario e va acquisito agli atti del Soggetto Gestore. Il vincolo può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali.

Articolo 13 **Garanzie**

Nel caso il beneficiario abbia scelto di avvalersi della collaborazione delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, questi trasmettono al Soggetto Gestore la domanda di finanziamento accompagnata dalla eventuale garanzia consortile.



ade6dcda



Articolo 14**Obblighi a carico del beneficiario**

Il beneficiario dell'intervento creditizio di cui al Fondo unico di rotazione, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente documento, si obbliga a:

- a) dare tempestiva comunicazione al Soggetto Gestore dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- b) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
- c) conservare per tutto il periodo di permanenze dell'operazione creditizia e comunque sino al termine di dieci anni dalla data di erogazione del credito tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all'originale;
- d) annullare, per verificare il rispetto del cumulo di tutti gli originali dei giustificativi di spesa mediante l'apposizione della seguente dicitura: "*Spesa finanziata con il Fondo unico di rotazione*";
- e) inserire nel sito web del beneficiario le previsioni meteorologiche di ARPAV, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 683 del 17 maggio 2016;
- f) utilizzare il DMS (Destination Management System);
- g) rispettare le disposizioni previste per il cumulo degli aiuti;
- h) collaborare e accettare i controlli che i soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto e dei relativi interventi.

Qualora non siano rispettate una o più delle disposizioni di cui al presente articolo il Soggetto Gestore ne da comunicazione alla Regione che provvede a sollecitare l'interessato alla regolarizzazione, entro il termine dalla stessa fissato, della posizione per la quale risulta inadempiente. Il mancato adeguamento all'obbligo comporta la revoca del beneficio concesso da parte del Soggetto Gestore, che provvede secondo le determinazioni assunte dalla Direzione competente.

Articolo 15**Variazioni e rendicontazione**

Nel rispetto delle tempistiche di esecuzione e del progetto ammesso a sostegno le richieste di variazione devono essere preventivamente autorizzate dal Soggetto Gestore, purché motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale o per cause di forza maggiore.

Non sono ammesse variazioni al progetto che comportino il cambiamento della tipologia d'intervento, né compensazioni tra le tipologie di spesa ammissibili maggiori del 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno. In caso di variazioni, dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.

L'erogazione del finanziamento concesso può avvenire mediante la presentazione di due stati di avanzamento dei lavori dell'importo minimo del 30% della spesa complessivamente ammessa.

Il beneficiario, entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione all'intervento creditizio può richiedere l'erogazione di un finanziamento anticipato che viene determinato nella misura massima del 10% della spesa complessivamente ammessa, previa acquisizione di idonea garanzia fideiussoria di importo pari al finanziamento anticipato.

Il fideiussore si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa. La garanzia fideiussoria è valida ed efficace sino allo svincolo e restituzione da parte del Soggetto Gestore, senza che siano opponibili eccezioni al Soggetto Gestore in particolare quelle fondate sul rapporto tra fideiussore e debitore garantito (es: mancato versamento premi, rifiuto a prestare eventuali controgaranzie) ed anche nel caso che il beneficiario sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.



ade6dcda



Il fideiussore rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il beneficiario, e rinuncia anche ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.1957 c.c. La fideiussione deve prevedere l'espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. (compensazione fra debiti e crediti) per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il beneficiario abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti del Soggetto Gestore o della Regione.

Ai fini della rendicontazione finale, entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto, il beneficiario presenta al Soggetto Gestore la documentazione comprovante gli interventi realizzati, la relativa spesa sostenuta e la legittimità urbanistica degli eventuali interventi edilizi.

Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento.

Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento probatorio di pagamento corrispondente.

L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.

Sono svolti dal Soggetto Gestore, anche in collaborazione con la Direzione regionale competente, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario, sull'avvenuta esecuzione delle iniziative ammesse al finanziamento, sui documenti originali di spesa e sul mantenimento della destinazione.

Articolo 16

Riduzioni, revoca, decadenza e rinuncia

Il finanziamento agevolato può essere ridotto, revocato, o decadere nei casi disciplinati di seguito.

Si procede alla revoca del finanziamento agevolato, qualora si accertino le condizioni indicate dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2000 e nei seguenti casi:

- a) mancata conclusione del progetto ammesso a sostegno entro il termine previsto;
- b) mancata presentazione della domanda di erogazione del finanziamento;
- c) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al valore minimo indicato nel presente documento;
- d) qualora il Beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- e) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso al sostegno o alla variazione autorizzata;

Il Soggetto Gestore procede a revoca parziale del sostegno, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, nei seguenti casi:

- a) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore all'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a sostegno, fermo restando il limite minimo indicato dal presente documento;
- b) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del Beneficiario di procedure di scioglimento volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di conclusione del progetto.

Non si procede alla revoca del finanziamento qualora i beni acquistati o realizzati sono distrutti per comprovate cause di forza maggiore prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di conclusione del progetto.

Il Soggetto Gestore adotta il provvedimento di revoca del finanziamento agevolato, oltre ai casi di revoca



ade6dcda



indicati nel presente bando, anche in caso di rinuncia da parte del beneficiario al sostegno concesso, che deve essere comunicata tempestivamente a mezzo PEC dal beneficiario al Soggetto Gestore.

Articolo 17

Informazione e pubblicità

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti che intendono presentare domanda che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel sito ufficiale di Veneto Sviluppo e nel sito della Regione del Veneto, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 18

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato.

I dati previsti nel presente documento sono trattati dal Soggetto Gestore per le finalità previste dall'articolo 1 dello stesso. La gestione dei dati è informatizzata e/o manuale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 e comma 2, nonché ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013; il loro eventuale mancato conferimento comporta come conseguenza l'inefficacia del sostegno ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Titolare del trattamento è Veneto Sviluppo con sede in Via delle Industrie, 19 e il responsabile del trattamento è il Direttore della Società stessa.

Il beneficiario del sostegno ha i diritti previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196 e potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.



ade6dcda

